



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

COPIA

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 14 DEL 09/06/2022

OGGETTO : ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, addì nove, del mese di Giugno alle ore 18:30, presso la Sede Municipale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto di Taranto con decreto prefettizio prot. n. 20865 del 07/04/2022, visto il D.P.R. del 20/04/2022 e il Decreto Commissariale n. 1 del 26/04/2022, assistito dal Segretario Comunale, DOTT. ALBANO GIOVANNI, ha adottato la seguente deliberazione.

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Parere: FAVOREVOLE	Parere: FAVOREVOLE
Data: 06/05/2022	Data: 06/05/2022
Responsabile del Settore D'ERRICO COSIMO	Responsabile del Servizio Finanziario D'ERRICO COSIMO

Il Responsabile del Servizio

Richiamato l'art. 52, co. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta.

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3).

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 30/03/2018 è stato approvato, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. N. 446/1997 il Regolamento disciplinante l'addizionale comunale IRPEF e in tale occasione è stata determinata l'aliquota nella misura del 0,8 %;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 06/04/2021, con la quale si confermava l'aliquota addizionale comunale all'IRPEF per l'annualità 2021 nella misura unica dello 0,8%.

Visto l'art. 53, co. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, co. 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Considerato che:

- con decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024, con contestuale autorizzazione all'esercizio provvisorio;
- l'articolo 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022 - 2024 al 31 maggio 2022;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*”.

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto Comunale.

PROPONE

Di confermare, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2022/2024, anche per l'esercizio 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica dello 0,8%.

Di quantificare presuntivamente in € 750.140,00 il gettito prudenziale di cassa dell'addizionale IRPEF 2022 derivante dall'applicazione dell'aliquota unica, determinato sulla base delle entrate

effettivamente registrate nel triennio 2019/2021 secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Letta la proposta del Responsabile;

Ritenutala meritevole di accoglimento;

Ritenuto provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 - comma 1- del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000.

Acquisita altresì l'attestazione di assenza di rilievi sotto l'aspetto giuridico-amministrativo, sulla base del parere tecnico espresso ai sensi di legge, rilasciata dal Segretario Comunale in data 09/06/2022 ed allegata alla presente deliberazione per formare parte integrante;

Accertato che, rispetto al contenuto della presente proposta di deliberazione, non sussistono nei confronti del Commissario Straordinario motivi di incompatibilità e/o conflitti di interesse;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale conferitigli con Decreto Prefettizio prot. n. 20865 del 07.04.2022, ai sensi dell'art. 141, 7° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e con DPR del 20.04.2022 ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b) – n. 2 del D.Lgs. n. 267/2000

d e l i b e r a

Di confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art.1, comma 3, del D.Lgs n. 360/1998, per l'anno 2022:

- a) il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con delibera C.C. n. 16 del 30/03/2018;
- b) l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica dello 0,8%;

Di quantificare in € 750.140,00 il gettito prudenziale di cassa dell'addizionale IRPEF 2022 derivante dall'applicazione dell'aliquota unica, determinato sulla base delle entrate effettivamente registrate nel triennio 2019/2021 secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Il Commissario Straordinario

stante l'urgenza di provvedere, allo scopo di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

d e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

P. Il Commissario Straordinario
DOTT. COSIMO GIGANTE

Il Segretario Comunale
DOTT. ALBANO GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

A. è divenuta esecutiva

il giorno 09/06/2022 poichè immediatamente esecutiva , ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.

B. è stata pubblicata in data 14/06/2022 (N. 993 Registro delle Pubblicazioni) all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69)

Pulsano, Lì 14/06/2022

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Arcangelo LIBERA



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

IL SEGRETARIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 538 del 06/05/2022

OGGETTO

ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022

SCHEDA TECNICA

TIPO DI PROPOSTA: Giunta Comunale

PARERE TECNICO: Favorevole del geom. Cosimo D'Errico reso in data 06/05/2022

PARERE CONTABILE: Favorevole del geom. Cosimo D'Errico reso in data 06/05/2022

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DEL COMMA 2° DELL'ART. 97, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

ANNOTAZIONI: NESSUN RILIEVO DA FORMULARE SOTTO L'ASPETTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO SULLA BASE DEI PARERI TECNICO E CONTABILE COME SOPRA ESPRESI AI SENSI DI LEGGE.

Pulsano, 09/06/2022

Il Segretario Comunale

(Dott. Giovanni ALBANO)



Comune di Pulsano
Provincia di Taranto

VERBALE n.11 /2022

L'anno 2022 il giorno 06 del mese di maggio presso la propria sede, in San Marco in Lamis alla via Bux n. 14, il Revisore Unico Dott.ssa Alessandra Carfagno esamina la proposta di delibera del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n.538 del 06.05.2022 avente ad oggetto **” Aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2022”** ricevuta a mezzo PEC, per rilasciare opportuno parere.

Richiamato l'art. 239, primo comma, lettera b) punto 7 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), come modificato dal Decreto Legge n.174 del 10 ottobre 2012 all'art.3 comma 1 lettera m, convertito nella legge 213/2012, il quale stabilisce che l'Organo di revisione esprime il proprio parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali,

Esaminata

- la proposta di deliberazione summenzionata;

Richiamato

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Tenuto conto che:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 30/03/2018, ha approvato il regolamento per l'applicazione dell'aliquota unica in misura pari allo 0,8% dell'addizionale comunale all'IRPEF;

- detta aliquota non è stata modificata negli anni successivi ;
- per l'anno 2022, si intende confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF in misura pari allo 0,8%;

Visti I pareri positivi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000 sulla presente proposta di delibera del Commissario Prefettizio;

Il Revisore Unico dei Conti

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di delibera del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n.538 del 06.05.2022 avente ad oggetto ” **Aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2022**”.

San Marco in Lamis, lì 06 maggio 2022

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Alessandra Carfagno

Firmato digitalmente